

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

385/2022/R/GAS

**MODALITÀ OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE
(IMPRESE "GASIVORE") A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2023**

Attuazione del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 dicembre 2021, n. 541/2021

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento
avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
8 febbraio 2022, 41/2022/R/GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

2 agosto 2022

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 8 febbraio 2022, 41/2022/R/gas e illustra gli orientamenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito: l'Autorità) per gli aspetti operativi di attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del meccanismo delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di gas naturale (anche dette imprese gasivore), di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541/2021.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta entro il **15 settembre 2022**.*

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1.	Premessa.....	6
2.	Sintesi delle osservazioni ricevute al documento per la consultazione 59/2022/R/gas	6
3.	Orientamenti dell’Autorità in relazione alle modalità operative per l’applicazione a regime delle agevolazioni tariffarie alle imprese gasivore a decorrere dal 1° gennaio 2023.....	10
4.	Costituzione dell’elenco delle imprese gasivore con usi non energetici e trasferimento delle informazioni relative ai consumi effettivamente esentati	11
5.	Ruolo del Sistema informativo integrato (SII) e delle imprese di trasporto in merito ai clienti direttamente connessi alla rete di trasporto di gas naturale	13
6.	Scambi di informazioni ai fini della verifica dei requisiti in tema di uso efficiente dell’energia, di cui all’articolo 8 del decreto 541/2021	14
7	Componente tariffaria per la raccolta del gettito non versato dalle imprese gasivore	15
8	Prezzi di riferimento del gas naturale per il 2021	16
	Allegato. Schema di provvedimento	18

1. Premessa

- 1.1 Il decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541/2021 (di seguito richiamato come decreto 541/2021) assegna numerose funzioni all’Autorità in tema di regolazione attuativa del meccanismo di agevolazione alle imprese gasivore, nel quale assumono un ruolo rilevante la Cassa per i servizi energetici ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) e, per alcuni aspetti, anche l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito: ENEA).
- 1.2 L’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi della disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 541/2021 con la propria deliberazione 8 febbraio 2022, 41/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 41/2022/R/gas) a cui ha fatto seguito, con la pubblicazione in data 15 febbraio 2022 del documento per la consultazione 59/2022/R/gas (di seguito: DCO 59/2022/R/gas), una prima consultazione urgente nella quale è stata esplorata la possibilità di una prima applicazione provvisoria della misura che consenta l’applicazione del beneficio fin dal 1° aprile 2022 seppur con modalità semplificate e salvo conguaglio.
- 1.3 Con la deliberazione 30 giugno 2022, 295/2022/R/com, l’Autorità ha prorogato al 15 ottobre 2022 il termine per la conclusione del procedimento di cui al punto 6 della deliberazione 41/2022/R/gas e ha previsto di mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RET per l’intera annualità 2022, onde permettere un avvio a regime del meccanismo delle agevolazioni per le imprese gasivore a decorrere dalla competenza 2023.
- 1.4 Il presente documento per la consultazione tratta gli aspetti regolatori relativi alle modalità operative per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di gas naturale (imprese “gasivore”) a decorrere dal 1° gennaio 2023.
- 1.5 Pur non disponendo al momento, di una valutazione precisa dell’impatto di tali agevolazioni (soprattutto per la presenza di requisiti in tema di efficienza energetica che non hanno precedenti nell’esperienza applicativa delle imprese a forte consumo di gas naturale), sono inoltre presentati gli orientamenti generali dell’Autorità in relazione alla struttura e ai criteri per la determinazione della componente tariffaria per la raccolta del gettito non versato dalle imprese gasivore.

2. Sintesi delle osservazioni ricevute al documento per la consultazione 59/2022/R/gas

- 2.1 In ragione dell’imminenza del termine di decorrenza delle agevolazioni per le imprese gasivore, fissato al 1° aprile 2022 dal decreto 541/2021 (emanato il 21 dicembre 2021), l’Autorità ha proposto, nel DCO 59/2022/R/gas, di avviare un sistema transitorio, centrato sui venditori e semplificato, per permettere alle imprese gasivore di ottenere l’agevolazione con modalità semplificate e con possibilità di conguaglio una volta che fosse disponibile il portale per la raccolta e verifica delle dichiarazioni, gestito da CSEA.
- 2.2 L’orientamento dell’Autorità espresso nel DCO 59/2022/R/gas di procedere con una applicazione in via urgente delle agevolazioni, per permettere l’effettiva realizzazione del beneficio in tempi brevi e con modalità il più possibile semplificate, ha sollevato una serie criticità, segnalate dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, sia dal punto di vista

dei compiti assegnati ai venditori che da un punto di vista gestionale/operativo dell'intero sistema.

- 2.3 Numerosi soggetti partecipanti alla consultazione hanno altresì chiesto che l'Autorità utilizzasse il suo ruolo nei confronti del legislatore proponendo che venisse esteso anche ai successivi trimestri del 2022 il contenimento, ovvero l'azzeramento, degli oneri generali di sistema del settore gas, mediante stanziamento di fondi necessari alla riduzione totale o perlomeno parziale delle componenti tariffarie RE e RET (oggetto dell'agevolazione); l'azzeramento degli oneri avrebbe permesso da un lato di neutralizzare l'imminenza della decorrenza delle agevolazioni, e dall'altro di limitare la necessità di successivi conguagli, minimizzando i costi che gli operatori della vendita e della distribuzione avrebbero dovuto sostenere per l'implementazione urgente e la gestione in via transitoria delle misure prospettate nel DCO 59/2022/R/gas.
- 2.4 Tra gli orientamenti del DCO 59/2022/R/gas che hanno trovato riscontri positivi tra i partecipanti alla consultazione si segnalano:
- a) la proposta di prendere come riferimento, per il calcolo del prezzo medio da utilizzare per il calcolo dell'indice di gasività, i prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell'IVA, ponderati per i volumi, rispettivamente per le classi I5 e I6 (clienti industriali con consumi superiori a 1.000.000 GJ) e per la classi I3 e I4 (clienti industriali con consumi superiori a 10.000 GJ e inferiori a 1.000.000 GJ): tale modalità è stata considerata, pressoché unanimemente, in linea con gli obiettivi perseguiti di definire una modalità semplice e trasparente e facilmente verificabile anche dall'utente finale;
 - b) il percorso ipotizzato per il funzionamento del sistema a regime, che dovrebbe funzionare in modo del tutto analogo a quello messo a punto per le imprese a forte consumo di energia elettrica ("imprese energivore"), schematizzato al paragrafo 6 del DCO 59/2022/R/gas.
- 2.5 I principali aspetti critici evidenziati dai soggetti partecipanti alla consultazione hanno riguardato, come anticipato, il notevole rischio di conguagli derivanti dalle possibili differenze tra la classe di agevolazione assegnata provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni "semplificate" rese dalle imprese gasivore ai venditori e la classe di agevolazione definitiva determinabile solo una volta che fossero disponibili le dichiarazioni "complete" rese alla CSEA tramite il portale *on-line*.
- 2.6 Successivamente alla pubblicazione del DCO 59/2022/R/gas, le componenti RE e RET degli oneri generali gas sono stati azzerate per il II trimestre 2022 dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 aprile 2022, n. 34, e per il III trimestre 2022 dal decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80.
- 2.7 Con la deliberazione 295/2022/R/com, l'Autorità ha previsto di mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RET per l'intera annualità 2022, in considerazione delle problematiche emerse per il meccanismo delle agevolazioni per le imprese gasivore. In tal modo, il meccanismo di tali agevolazioni a decorrere dal 2023 potrà sostanzialmente attuarsi attraverso dichiarazioni complete, rese alla Cassa per il tramite di un portale *on-line* in grado di sfruttare le sinergie con quello già operativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 2.8 In termini pratici, ciò significa attivare, fin dal 1° gennaio 2023, l'applicazione "a regime" delle nuove agevolazioni senza necessità di una "prima applicazione" delle agevolazioni per

le imprese gasivore, inizialmente prevista per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 e richiamata dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto 541/2020.

- 2.9 In risposta al DCO 59/2022/R/gas, è stato segnalato che, salvo casi di grande rilevanza, l'assegnazione di una classe di agevolazione VAL.x, potrebbe non essere conveniente, rispetto alla classe di agevolazione FAT.x applicabile alla stessa impresa gasivora, dato il valore non eccessivamente elevato delle componenti tariffarie oggetto dell'agevolazione.¹ Sarebbe pertanto opportuno prevedere che le imprese interessate abbiano la possibilità, anno per anno, di richiedere l'applicazione della classe di agevolazione FAT.x di appartenenza in luogo della classe VAL.x a cui avrebbero diritto, senza la necessità di attendere i tempi di verifica di tale convenienza, su base *ex post*, da parte di CSEA, e il conseguente conguaglio da parte del venditore.
- 2.10 Le osservazioni pervenute in esito al DCO 59/2022/R/gas hanno però sollevato alcune problematiche, la cui soluzione non è completamente nella disponibilità dell'Autorità, che riguardano il tema della misura del gas in caso di *usi congiunti (usi energetici e non)*, alcuni aspetti operativi relativi alle imprese gasivore per *usi non energetici* e l'esclusione dalle agevolazioni di imprese in particolari configurazioni industriali nelle quali il consumo di gas è nella titolarità di un'altra impresa (che non appartiene ai settori i cui codici Ateco sono elencati nell'allegato al decreto 541/2021 e pertanto non può beneficiare delle agevolazioni).
- 2.11 Un primo aspetto problematico riguarda la definizione di "Gas per uso non energetico"² di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto 541/2021 e la sua misura ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 7 del sopracitato decreto. Nel merito della definizione è stata segnalata la necessità di un chiarimento che specifichi quali siano "*gli usi del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e per fini non energetici*" di cui si deve tener conto.
- 2.12 Riguardo l'attuazione pratica della misura è stato invece segnalato come risulti importante dettagliare i ruoli e le attività dei soggetti coinvolti nell'erogazione, in particolare, dell'agevolazione di cui all'art. 7 per *usi non energetici*,³ in modo da comprendere se e come il distributore o l'impresa di trasporto sono coinvolte nell'implementazione di tale

¹ Mentre l'agevolazione per le imprese gasivore in in classe di agevolazione FAT.x è sostanzialmente proporzionale al consumo, le imprese in classe di agevolazione VAL.x sono tenute a versare a CSEA un contributo annuo che non dipende dal consumo ma solo dal valore aggiunto lordo nel periodo di riferimento. Nel caso dell'energia elettrica, solo in pochi casi l'agevolazione VAL.x risulta superiore a quella FAT.x, data la maggiore incidenza degli oneri generali elettrici oggetto di agevolazione.

² Gli usi non energetici sono così definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto 541/2021:
Gas per uso non energetico: ai sensi dell'articolo 2, par. 4, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, uso del gas naturale per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento ovvero per usi combinati ai soli fini di riduzione chimica, limitatamente all'uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e per fini non energetici.

³ Per gli usi non energetici, l'agevolazione consiste nell'esenzione totale dalle componenti RE/RET per consumi superiori a 1 milione di standard metri cubi. Tale agevolazione dipende solo dal valore (cumulato a partire dall'inizio dell'anno) di consumo del gas per usi non energetici, e non dipende in alcun modo dall'indice di "gasivorità" né dai valori di consumo valutati sul periodo triennale di riferimento (come avviene per le agevolazioni per le imprese gasivore con usi energetici, di cui all'articolo 4 del decreto 541/2021).

agevolazione, e se sarà l'impresa gasivora ad indicare alla società di vendita, a consuntivo mese per mese, i consumi di gas esenti ai fini della fatturazione. Affinché, ad esempio, il distributore/trasportatore possa applicare l'agevolazione prevista dall'art. 7 nell'ambito della fatturazione del servizio di vettoriamento alla società di vendita, sarà necessario che il distributore/trasportatore disponga delle medesime informazioni fornite al venditore, per individuare con precisione l'entità dei consumi effettuati dall'impresa gasivora per fini "non energetici" ed esentare, di conseguenza, tali volumi dall'applicazione delle componenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} , oltre la soglia prevista. È stato infine rilevato come non sia chiaro come dovranno essere gestite le imprese gasivore "multisito" che hanno più punti di riconsegna con diversi fornitori, in particolare nel caso di usi non energetici.

- 2.13 Un secondo aspetto segnalato dai partecipanti alla consultazione riguarda il caso in cui l'impresa presenti nel sito di produzione due Punti di Riconsegna - uno di competenza dell'impresa gasivora e l'altro di competenza di una impresa terza ("ESCo") che serve il sito di produzione di quell'impresa, attraverso un impianto di cogenerazione o con altre configurazioni di sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) di energia elettrica; in tali casi, viene richiesto che ai fini dell'ammissibilità al sistema di agevolazione possano essere presi a riferimento i consumi totali del sito, sommando quindi i volumi di entrambi i PDR (quello nella titolarità dell'impresa e quello della ESCo).
- 2.14 Un terzo aspetto riguarda la richiesta di prendere in considerazione anche le configurazioni impiantistiche ed energetiche di fornitura di energia termica, prodotta con gas, a clienti industriali di cui all'allegato 1 del decreto 541/2021. È stato rilevato che numerose aziende aventi codici ATECO previsti nell'allegato 1 al decreto 541/2021 sono consumatrici di energia termica prodotta con la combustione di gas effettuata da soggetti terzi che hanno in capo a sé stessi i contratti di fornitura del gas. Tali aziende si vedrebbero pertanto escludere dal beneficio di riduzione degli oneri di sistema gas. Al fine di ovviare a tale esclusione è stato richiesto di poter considerare una quota equivalente di gas utilizzata per la fornitura di energia termica, utilizzando appositi coefficienti in funzione della tipologia impiantistica o gli stessi coefficienti previsti dal Testo unico delle accise (TUA art. 21 comma 9 ter).
- 2.15 Allo stato attuale, le questioni relative alle configurazioni indicate ai precedenti punti 2.12 e 2.13 non rientrano nella capacità di regolazione dell'Autorità; nondimeno, tali temi sono stati segnalati ai competenti uffici del Ministero della transizione ecologica.
- 2.16 Per quanto concerne le questioni relative agli usi non energetici, indicate ai precedenti punti 2.12 e 2.13, l'Autorità ritiene preferibile che le soluzioni operative siano ricercate in modo da evitare ogni complessità di installazione di misuratori aggiuntivi, e si faccia quindi riferimento agli schemi di misura del gas utilizzati per le accise. In relazione alla questione, sollevata dai partecipanti alla consultazione, della corretta interpretazione dell'esclusione dell'uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti energetici e per fini energetici, l'Autorità intende acquisire il parere dell'Agenzi delle dogane e monopoli, dal momento che la definizione dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto 541/2021 lo richiama.

3. Orientamenti dell’Autorità in relazione alle modalità operative per l’applicazione a regime delle agevolazioni tariffarie alle imprese gasivore a decorrere dal 1° gennaio 2023

3.1 Il comma 2.1 della deliberazione 41/2022/R/gas prevede che, con riferimento al procedimento finalizzato all’adozione dei provvedimenti attuativi del decreto 541/2021 di competenza dell’Autorità, la CSEA predisponga una proposta per l’attività di sviluppo e implementazione dell’apparato tecnico-informatico-amministrativo necessario alla regolare e compiuta attuazione delle agevolazioni alle imprese gasivore, che realizzi la massima sinergia con l’attuale analogo apparato relativo alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

3.2 Con comunicazione del 19 maggio 2022, è stato richiesto a CSEA che, nella proposta di cui al citato comma 2.1 della deliberazione 41/2022/R/gas, vengano considerati i seguenti aspetti, ove possibile riutilizzando parti del sistema già predisposto per le imprese energivore:

- i. le attività e i sistemi per la raccolta delle dichiarazioni da parte delle imprese gasivore (c.d. “portale”), tecnicamente necessario alla loro verifica ai fini della predisposizione ed aggiornamento dell’elenco di tali imprese, inclusa l’assegnazione alle medesime imprese delle varie classi di agevolazioni;
- ii. la tempistica possibile per l’attuazione del regime definitivo a partire dalle agevolazioni di competenza 2023, e in particolare per l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese di cui all’articolo 3 del decreto 541/2021, tenendo anche della necessità di acquisire, in sede di dichiarazione, anche l’autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2 (misure per l’efficienza energetica), che dovranno poi essere riscontrate alla luce dei dati disponibili da ENEA;
- iii. la procedura per l’attuazione dell’articolo 7 del decreto 541/2022 (usi non energetici); considerato il numero relativamente limitato delle imprese che si trovano nelle condizioni previste da questo articolo, tale procedura potrebbe anche avere una tempistica disaccoppiata dalla tempistica di cui al precedente punto ii;
- iv. i controlli sui dati di consumo di gas naturale al fine della verifica dei requisiti di ammissione, valorizzando ove possibile lo scambio di dati con il Sistema informativo integrato (per i clienti finali gas connessi alla rete di distribuzione) e con l’impresa maggiore di trasporto (per i clienti finali gas connessi direttamente alle reti di trasporto);
- v. le modalità per la riscossione della contribuzione prevista a carico delle imprese gasivore rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x e una modalità per le imprese gasivore di optare fin da subito per la modalità FAT.x quando prevedano che la modalità VAL.x non risulti conveniente, in modo da evitare conguagli a posteriori;
- vi. le modalità di attuazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 2, del decreto 541/2021 in merito alle imprese costituite da meno di un anno;
- vii. la procedura per la determinazione e l’applicazione del contributo a carico delle imprese a forte consumo di gas naturale a copertura dei costi sostenuti dalla CSEA (inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA).

- 3.3 Sulla base della proposta formulata da CSEA in risposta alla richiesta di cui al punto precedente, è stato predisposto lo Schema di deliberazione allegato per l’attuazione a regime del meccanismo di agevolazione per le imprese gasivore a decorrere dal 2023.
- 3.4 L’intervento prospettato nello Schema di deliberazione trae origine principalmente dall’esperienza maturata in questi anni da CSEA nella gestione del sistema di riconoscimento per le imprese a forte consumo di energia elettrica, e dovrebbe funzionare in modo del tutto analogo, pur tenuto conto di alcune specificità connesse al sistema delle imprese gasivore.
- 3.5 Tale meccanismo prevede che le imprese interessate presentino a CSEA, alla fine dell’anno t per le agevolazioni relative all’anno $t+1$, una dichiarazione relativa al periodo di riferimento (di norma, triennio $t-4$, $t-3$, $t-2$)⁴ che contiene, oltre ai requisiti di accesso, anche l’elenco completo dei punti di riconsegna (PDR) con indicazione per ciascun punto di riconsegna della tipologia di utilizzo, l’impresa di distribuzione o l’impresa di trasporto per clienti allacciati direttamente alla rete del trasporto, il consumo annuale di gas naturale e i dati fiscali.
- 3.6 A tale fine, la raccolta delle dichiarazioni delle imprese gasivore dovrebbe avvenire, a regime per la competenza delle agevolazioni tariffarie relative all’anno t , a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente fino al 15 novembre del medesimo anno, con modalità integrate con il portale degli energivori elettrici.
- 3.7 Per la competenza delle agevolazioni tariffarie relative all’anno 2023, invece, la prima apertura del Portale dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre 2022 (con una finestra temporale indicativamente di 30-45 giorni per la presentazione delle dichiarazioni).
- 3.8 CSEA provvederebbe alla verifica dei dati dichiarati e alla assegnazione delle classi di agevolazione e comunicherebbe i dati al Sistema informativo integrato, tramite il quale i venditori applicano le componenti tariffarie definite dall’Autorità per le imprese energivore.
- 3.9 CSEA inoltre provvederebbe all’esazione del contributo minimo per le imprese agevolate in relazione al VAL e alla verifica che le imprese energivore abbiano versato quanto previsto a copertura dei costi amministrativi.

4. Costituzione dell’elenco delle imprese gasivore con usi non energetici e trasferimento delle informazioni relative ai consumi effettivamente esentati

- 4.1 Per quanto riguarda le agevolazioni di cui all’articolo 7 del decreto 541/2021, relative all’esenzione totale dalle componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG} per i consumi di gas naturale per usi “non energetici” in misura superiore a 1 milione di standard metri cubi all’anno (Smc/anno), l’articolo 7 del decreto 541/2021 prevede che:
- a) la verifica del superamento della soglia di 1 milione di Smc/anno avvenga “*nel corso dell’anno solare*” (comma 1 del citato articolo 7);

⁴ Per tenere conto degli effetti eccezionali della pandemia, il periodo di riferimento per il 2023 è composto solo dagli anni 2019 e 2021; e il periodo di riferimento per il 2024 solo dagli anni 2021 e 2022 (articolo 10, comma 1, del decreto 541/2021).

- b) si considera “*l'intero consumo di gas dell'impresa*” (comma 2 del medesimo articolo 7) ai fini della determinazione dei livelli di contribuzione applicati al consumo di gas naturale per uso non energetico (ove presenti e distintamente misurati);
- c) nell'elenco delle imprese gasivore, la CSEA è tenuta a “*dare separata evidenza*” delle agevolazioni per usi non energetici (comma 4 del medesimo articolo 7).

4.2 L'Autorità ritiene che per l'attuazione operativa di tali norme, in modo consistente con le agevolazioni per usi energetici, sia necessario che:

- a) da una parte, per la verifica della soglia di almeno 1 GWh/anno⁵, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 541/2021, deve essere considerata la somma del gas prelevato (per tutti gli usi) da tutti i PDR nella titolarità dell'impresa, e si fa riferimento alla media del periodo di riferimento;
- b) dall'altra parte, per la verifica della soglia di almeno 1 milione di Smc/anno, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 541/2021, deve essere considerato invece solo il consumo di gas per usi non energetici sul singolo PDR: non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la soglia di consumo per usi non energetici deve essere verificata in corso d'anno. Pertanto, se un'impresa gasivora dispone di più stabilimenti, con PDR distinti, nei quali il gas è utilizzato per usi non energetici, l'agevolazione dell'articolo 7 può intervenire a partire da momenti dell'anno diversi per ciascun PDR, e – occorre aggiungere – in relazione a venditori potenzialmente diversi.

4.3 Le esenzioni di cui all'articolo 7 del decreto 541/2021 non sono soggette alla verifica degli indici di “gasivorità” di cui all'articolo 4 dello stesso decreto. Dal momento che l'esenzione trova applicazione solo ai consumi di gas naturale *eccedenti* la soglia di 1 milione di standard metri cubi (Smc) per usi non energetici nel corso dell'anno,⁶ e solo a partire dal momento in cui tale soglia viene raggiunta, per l'applicazione operativa dell'esenzione occorre che l'impresa gasivora con usi non energetici superiori a 1 milione di Smc dichiari al venditore, a consuntivo mese per mese, i consumi di gas esenti, che andranno sottratti ai consumi di gas rilevati dal misuratore sul punto di riconsegna del gas.⁷

4.4 Le imprese gasivore che hanno diritto all'esenzione per usi non energetici di cui all'articolo 7 del decreto 541/2021 dovranno inserire, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che viene presentata annualmente a CSEA, una specifica dichiarazione di utilizzare il gas per “usi non energetici” come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera o, del DM 541/2020 e, in caso di verifiche, dovranno dimostrare che il metodo di misura di tale gas è conforme a quanto previsto per la riduzione delle accise ai sensi dell'articolo 2, par. 4, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

4.5 Inoltre, CSEA deve assicurare gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche per le

⁵ Ovvero 94.582 Smc/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc.

⁶ Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto 541/2021: “*A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'impresa con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno di gas naturale per uso non energetico non è assoggettata al pagamento delle componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG} per i consumi superiori a tale soglia nell'anno solare.*”

⁷ Risulta che tale modalità sia già in essere per l'esenzione dalle accise per gli stessi usi, almeno per le imprese per le quali il versamento delle accise è effettuato dal venditore; altre imprese verserebbero direttamente le accise e non avrebbero pertanto necessità, finora, di una tale comunicazione.

esenzioni relative agli usi non energetici. È necessario, pertanto, che i venditori comunichino a CSEA i volumi di gas effettivamente esentato in corso d'anno, per ciascun PDR per il quale è stata raggiunta la soglia di consumo di gas per usi non energetici di 1 milione di Smc nell'anno solare; tale PDR dovrebbe risultare tra quelli dichiarati, in sede di dichiarazione annuale per la formazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale, dalle imprese con consumo di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici, che ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 devono avere *“separata evidenza nell'Elenco”*.⁸

5. Ruolo del Sistema informativo integrato (SII) e delle imprese di trasporto in merito ai clienti direttamente connessi alla rete di trasporto di gas naturale

- 5.1 Come già avviene per le agevolazioni relative alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. energivori elettrici, o “elettrivori”), le dichiarazioni che saranno rese dalle imprese gasivore a CSEA riguardano l'impresa (identificata dalla sua Partita IVA) nel suo complesso, a cui si riferiscono i dati di consumo di gas di tutti i PDR nella sua disponibilità, nonché i dati fiscali relativi al bilancio o alle dichiarazioni IVA.
- 5.2 È quindi necessario, per permettere ai venditori di conoscere la classe di agevolazione da applicare ai singoli PDR, abbinare le Partite IVA delle imprese gasivore ai codici PDR nella titolarità della stessa impresa e mettere a disposizione dei venditori tali informazioni (inclusa la data di decorrenza dell'agevolazione).
- 5.3 A questo scopo, come per il caso degli “elettrivori”, il Sistema informativo integrato (SII) può effettuare l'operazione di abbinamento. Tuttavia, per il settore del gas naturale, diversamente da quanto previsto per il settore elettrico, non sono presenti nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del SII tutti i punti di riconsegna del gas presso i clienti finali, ma solo quelli dei clienti allacciati alle reti di distribuzione; non è previsto un analogo obbligo a carico delle imprese di trasporto per i clienti allacciati direttamente alle reti di trasporto.
- 5.4 L'Autorità ritiene pertanto necessario prevedere uno scambio di informazioni tra imprese di trasporto e la CSEA, in modo da rendere disponibili, con modalità definite tra le parti, le informazioni relative ai PDR dei clienti allacciati direttamente alle reti di trasporto (quali: partita IVA del titolare del PDR, identificativo del PDR, venditore che serve il PDR, eventuali informazioni aggiuntive per risalire ai consumi di un cliente finale “gasivoro” sotteso a un unico PdR che serve più clienti finali non tutti “gasivori”, ecc.).
- 5.5 Potrebbe essere valutata la possibilità che l'impresa maggiore di trasporto svolga in modo centralizzato (rispetto alle altre imprese di trasporto) il ruolo di “sistema centrale” per l'abbinamento delle Partite IVA delle imprese agevolate (comunicate da CSEA a chiusura della fase di raccolta delle dichiarazioni annuali) ai PDR nella titolarità di tali imprese, con il dettaglio relativo agli eventuali usi non energetici.

⁸ Da ciò si deduce che anche le imprese con consumo di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici, di cui all'articolo 7 del decreto 541/2021, sono imprese a forte consumo di gas naturale e pertanto devono avere i requisiti previsti dall'articolo 3 dello stesso decreto. Tale previsione era già contenuta nel DCO 59/2022/R/gas (punto 4.2). e non ha provocato reazione contrarie tra i partecipanti a tale consultazione.

6. Scambi di informazioni ai fini della verifica dei requisiti in tema di uso efficiente dell'energia, di cui all'articolo 8 del decreto 541/2021

- 6.1 L'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto 541/2021 prevede che, per essere ammessa alle agevolazioni, l'impresa a forte consumo di gas naturale deve soddisfare requisiti relativi all'efficienza energetica; in particolare, l'impresa deve essere titolare o di certificazione ISO 50001 o di una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicata all'ENEA ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità. Tali requisiti di uso efficiente dell'energia sono richiesti sia per le agevolazioni relative agli *usi energetici*, sia per quelle relative agli *usi non energetici*.
- 6.2 È pertanto necessario che CSEA, in sede di raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese gasivore, proceda ad acquisire anche l'autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto 541/2021. A tal fine le imprese gasivore dovranno dichiarare di essere titolari o di certificazione ISO 50001 (con indicazione della data di validità e dell'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione), oppure di una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicata all'ENEA ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità.
- 6.3 Per l'implementazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto 541/2021 è necessario uno scambio di informazioni tra il sistema di raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia e il sistema di raccolta e verifica delle diagnosi energetiche, gestito da ENEA ai sensi del decreto legislativo 102/2014 (portale ENEA "Audit102").
- 6.4 Per gli effetti del comma 2.2 della deliberazione 41/2022/R/gas, sono state attivate interlocuzioni con l'ENEA, dalle quali sono emerse le seguenti indicazioni operative:
- a) nel caso in cui l'impresa gasivora assolva il requisito di disporre di una diagnosi energetica, in sede di dichiarazione annuale verrà richiesto all'impresa di indicare il numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal portale ENEA "Audit102" in occasione del caricamento della diagnosi stessa;
 - b) nel caso in cui l'impresa gasivora assolva il requisito di disporre di una certificazione ISO 50001, in sede di dichiarazione annuale verrà richiesto all'impresa di indicare il codice del certificato ISO 50001, la data di validità e il soggetto accreditato che l'ha rilasciato;
 - c) in entrambi i casi l'impresa gasivora dovrà essere edotta, in sede di dichiarazione, delle conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto 541/2021.
- 6.5 Con ENEA è stato inoltre ipotizzato di procedere all'implementazione del decreto mediante la creazione di una nuova categoria di soggetti obbligati, quella delle imprese gasivore, che si andrebbe ad affiancare alle imprese soggette agli obblighi previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 102/14, ovvero le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia. A tal fine si procederà ad aggiornare il portale ENEA "Audit102", creando una sezione apposita nuova dedicata alle imprese gasivore nonché procedere ai necessari aggiornamenti dei chiarimenti e delle FAQ. A tale scopo l'Autorità intende considerare i costi che ENEA dovrà sostenere per tali necessità come inclusi nei costi amministrativi della cui copertura vengono investite le imprese gasivore ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto 541/2021.

- 6.6 Per l'accesso alle agevolazioni nel rispetto del requisito di cui al comma 8.2, lettera b) del decreto 541/2021, assicurando il coordinamento tra il caricamento delle diagnosi sul portale ENEA e la finestra di presentazione della domanda alla CSEA, è stata considerata l'ipotesi che le imprese gasivore che alla data ultima utile per la presentazione a CSEA della dichiarazione non abbiano ancora comunicato ad ENEA la diagnosi, purché abbiano completato l'iter della diagnosi, possano dare comunicazione successiva del numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal sistema "Audit102", ma comunque entro e non oltre un certo termine, da individuare, a decorrere dalla data di invio della dichiarazione a CSEA.
- 6.7 Successivamente verranno definite le indicazioni sulla documentazione atta a certificare l'avvenuta realizzazione dell'intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi, da esibire in caso di controllo per la verifica della condizione di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto 541/2021.
- 6.8 Infine, l'Autorità ritiene che la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto 541/2021 relativa alla "prima applicazione" delle agevolazioni non trovi più motivo d'essere, essendo tale previsione evidentemente collegata alla decorrenza del 1° aprile 2022, che nei fatti è stata superata come indicato al punto 2.8 del presente documento per la consultazione

7 Componente tariffaria per la raccolta del gettito non versato dalle imprese gasivore

- 7.1 Ai sensi dell'articolo 6 del decreto 541/2021, l'Autorità deve introdurre una specifica componente tariffaria integrativa da applicare a tutti i clienti finali – allacciati sia sulla rete di trasporto sia sulla rete di distribuzione del gas naturale – non beneficiari dell'agevolazione, per raccogliere il gettito delle componenti RE/RET non versato dalle imprese gasivore.
- 7.2 Con riferimento ai clienti finali allacciati alla rete di trasporto del gas naturale, si ritiene opportuno introdurre una specifica componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto (ai sensi di quanto previsto dal Titolo VIII della RTTG, Allegato A della deliberazione 114/2019/R/gas) applicata ai quantitativi di gas riconsegnati, all'utente del servizio di trasporto, nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti che, sulla base delle informazioni messe a disposizione da CSEA e eventualmente gestite in maniera centralizzata dall'impresa maggiore di trasporto (cfr. precedente capitolo 5), risultano "non gasivori" che, quindi, non beneficiano della agevolazione di cui al presente documento.
- 7.3 Con riferimento ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione del gas naturale, si ritiene opportuno introdurre una specifica componente tariffaria addizionale della tariffa obbligatoria di cui all'articolo 42 della RTDG (Allegato A della deliberazione 570/2019/R/gas), applicata ai volumi di gas riconsegnati ai quantitativi di gas riconsegnati ai clienti finali diretti allacciati alla rete di distribuzione che risultano "non gasivori". I venditori potranno desumere dal SII tale caratteristica, come anche le classi di agevolazione da applicare ai clienti gasivori, esattamente come già avviene per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 7.4 Con riferimento ai clienti finali allacciati alla rete di trasporto del gas naturale, poiché sia la componente tariffaria addizionale sia l'agevolazione sarebbero applicate dall'impresa di

trasporto allo *shipper*, si ritiene necessario introdurre un obbligo di traslazione a valle di tali maggiorazioni/agevolazioni tariffarie, anche nell'ambito di contratti sottoscritti sul mercato libero, con specifica evidenza nei documenti di fatturazione.

8 Prezzi di riferimento del gas naturale per il 2021

- 8.1 Nel DCO 59/2022/R/gas è stata presentata un'ipotesi per la determinazione del prezzo di riferimento. Come anticipato nel capitolo 2, tale ipotesi è stata largamente condivisa dai soggetti partecipanti alla consultazione.
- 8.2 In dettaglio, in base a tale ipotesi i prezzi di riferimento del gas naturale verrebbero determinati sulla base dei prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell'IVA, ponderati per i volumi, rispettivamente:
- i. per le classi I5 e I6 (clienti industriali con consumi superiori a 1.000.000 GJ), per i clienti finali allacciati alle reti di trasporto;
 - ii. per la classi I3 e I4 (clienti industriali con consumi superiori a 10.000 GJ e inferiori a 1.000.000 GJ), per i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione.
- 8.3 Sulla base di tali criteri, i prezzi di riferimento assumono, per il 2021,⁹ i seguenti valori, da utilizzare per il calcolo degli indici di cui all'articolo 4 del decreto 541/2021 per le agevolazioni di competenza 2023:
- i. 0,3581 centesimi di euro/smc, per i clienti finali allacciati alle reti di trasporto;
 - ii. 0,3381 centesimi di euro/smc, per i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione.

⁹ Si osserva che il prezzo medio per le classi di clienti I5 e I6 è superiore a quello per le classi I3 e I4. Tale fenomeno, dovuto essenzialmente all'aumento della componente materia prima, è riscontrabile dai dati Eurostat anche negli altri principali paesi dell'Unione europea (Francia e Germania), coinvolti come l'Italia dagli inediti aumenti di prezzo che si sono sviluppati nel corso del 2021.

Spunti per la consultazione

- S1.** Osservazioni in merito agli orientamenti dell’Autorità illustrati nello Schema di provvedimento allegato recante bozza delle disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 541/2021. Si prega di fornire indicazioni puntuali riferite ai singoli articoli e commi, indicando le motivazioni.
- S2.** In merito a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto 541/2021, i consumi per usi non energetici devono essere misurati, per poter applicare l’esonazione oltre la soglia di 1 milione di Smc/anno. In genere sono presenti misuratori dedicati ai consumi non energetici, per via dell’esonazione dalle accise sul gas utilizzato a tale scopo. Tuttavia, in alcuni casi il misuratore dedicato alla rilevazione dei consumi energetici potrebbe non essere presente. Si condivide che in assenza di misuratore dedicato ai consumi non energetici non possa essere applicata l’esonazione?
- S3.** Si ritiene condivisibile la proposta di chiedere alle imprese con consumi di gas naturale per usi non energetici superiori a 1 milione di Smc di indicare, in sede di dichiarazione annuale (alla fine dell’anno $t-1$), i PDR con uso non energetico (o misto), sebbene l’effettiva individuazione possa avvenire solo in corso dell’anno t ? Si ritiene percorribile/preferibile utilizzare altre ipotesi? Nel caso si prega di motivare la risposta.
- S4.** Si condivide la modalità di rendicontazione alla Cassa per il tramite del venditore, ai fini dell’aggiornamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, dell’esonazione del gas consumato per usi non energetici in eccesso alla soglia di 1 milione di Smc/anno?
- S5.** Si ritiene condivisibile concentrare sull’impresa maggiore di trasporto la funzione di abbinamento delle Partite IVA delle imprese gasivore ai PDR delle reti di trasporto (anche regionale)?
- S6.** Si ritiene vi siano ulteriori elementi di cui l’Autorità dovrebbe tener conto nel definire le modalità applicative per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle imprese gasivore a partire dal 1° gennaio 2023?

Allegato. Schema di provvedimento

Lo Schema di provvedimento è presentato per raccogliere osservazioni dei partecipanti alla consultazione (vd punto S1).

* * *

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 21 DICEMBRE 2021, N. 541

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni

- 1.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale, in attuazione del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (di seguito: decreto 21 dicembre 2021).
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto 21 dicembre 2021.

Articolo 2 Agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale

- 2.1 L'agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021 è riconosciuta alle imprese a forte consumo di gas naturale mediante l'applicazione da parte delle imprese di distribuzione e delle imprese di trasporto di aliquote differenziate delle componenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} .
- 2.2 L'agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021 è riconosciuta, per ogni anno di competenza n , alle imprese a forte consumo di gas naturale in possesso sia dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, sia dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 21 dicembre 2021, e che non si trovino in condizioni di impresa in difficoltà.
- 2.3 Ai fini di cui al comma 2.1, le componenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} sono applicate in maniera differenziata per le seguenti classi di agevolazione:
 - i) Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 21 dicembre 2021;
 - ii) Classi VAL.x: imprese a forte consumo di gas naturale che hanno i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021, secondo la seguente articolazione:
 - i) Classe VAL.1, per le imprese con intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 20% e inferiore al 30%;

- ii) Classe VAL.2: per le imprese con intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 30% e inferiore al 40%;
 - iii) Classe VAL.3: per le imprese con intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 40% e inferiore al 50%;
 - iv) Classe VAL.4: per le imprese con intensità gasivora su VAL maggiore o uguale al 50%;
 - iii) Classi FAT.x: imprese a forte consumo di gas naturale che hanno i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto 21 dicembre 2021, secondo la seguente articolazione:
 - i) Classe FAT.1: imprese con intensità gasivora su fatturato maggiore o uguale al 2%.
- 2.4 Le componenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} sono poste pari a zero per le imprese a cui viene attribuita una delle classi VAL.x; il livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021 è versato dalle suddette imprese con le modalità di cui al successivo articolo 11.
- 2.5 Le utenze di tipo domestico, anche se nella titolarità di imprese a forte consumo di gas naturale, rientrano nella Classe 0.

Articolo 3

Esenzioni per usi non energetici di gas naturale ai sensi all'articolo 7 del decreto 21 dicembre 2021

- 3.1 L'esenzione di cui all'articolo 7 del decreto 21 dicembre 2021 è riconosciuta alle imprese in possesso, oltre che dei requisiti di cui al precedente comma 2.2, anche del requisito di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 del decreto 21 dicembre 2021.
- 3.2 Ai fini di cui al comma 3.1 le imprese di cui all'articolo 7, comma 1, decreto 21 dicembre 2021 sono esentate dal pagamento delle componenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} per i consumi di gas naturale per usi non energetici superiori alla soglia di 1 milione di Smc nell'anno solare, limitatamente al punto di riconsegna del gas sul quale tale soglia viene superata.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE E DISPOSIZIONI PER LA CSEA

Articolo 4

Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale

- 4.1 A partire dall'anno di competenza 2023, la Cassa predispone e aggiorna annualmente l'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale. Nell'ambito di tale elenco è data separata evidenza delle imprese che dichiarano di avere titolo all'esenzione di cui all'articolo 7 del decreto 21 dicembre 2021.
- 4.2 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021, la CSEA rende disponibile il Portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di gas naturale, inclusa la raccolta dei dati relativi al periodo di riferimento. È dato mandato a CSEA di procedere, con proprie circolari, previa informativa al

Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità, ad apportare le modifiche operative per l'accesso al Portale in modo da favorire lo snellimento del processo in particolare attraverso la digitalizzazione di tutta la documentazione necessaria.

- 4.3 Il Portale di cui al precedente comma 4.2 viene, di norma, aperto in sessione ordinaria entro il 30 settembre di ciascun anno $n-1$ per l'attribuzione della classe di agevolazione applicabile nell'anno successivo n , nonché per l'individuazione delle imprese che dichiarano che nell'anno n raggiungeranno, su specifici punti di riconsegna, livelli di consumo di gas naturale superiore a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici.
- 4.4 Il Portale di cui al precedente comma 4.2 viene, di norma, aperto in sessione suppletiva entro il 28 febbraio di ciascun anno n per l'attribuzione della classe di agevolazione applicabile nel medesimo anno n e l'individuazione delle imprese con consumo di gas superiore a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici alle condizioni di cui al successivo comma 4.11.
- 4.5 Ai fini della raccolta delle dichiarazioni di cui al precedente comma 4.2, per ciascun anno del periodo di riferimento, le imprese devono fornire:
 - i) l'elenco completo dei punti di riconsegna (PDR);
 - ii) i dati per il calcolo del VAL e del fatturato, già previsti dalla deliberazione 921/2017/R/eel e s.m.i. per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 4.6 Per ciascun punto di riconsegna (PDR), le imprese devono dichiarare:
 - i) la tipologia di utilizzo (solo per usi energetici, o per usi energetici e non energetici, o solo per usi non energetici);
 - ii) il codice identificativo univoco del PDR;
 - iii) l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto che gestisce il PDR;
 - iv) per ciascun anno del periodo di riferimento, il consumo annuale di gas naturale
 - v) il venditore attivo al momento della dichiarazione.
- 4.7 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 5.
- 4.8 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 21 dicembre 2021, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 6.
- 4.9 Nei casi di imprese di recente costituzione, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto 21 dicembre 2021, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 7.
- 4.10 Nei casi di imprese che consumano con consumi superiori a 1 milione di Smc/anno di gas naturale per uso non energetico, di cui all'articolo 7 del decreto 21 dicembre 2021, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 8.
- 4.11 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto 21 dicembre 2021, la CSEA si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 9.
- 4.12 Nel corso della sessione ordinaria di cui al comma 4.3, le imprese a forte consumo di gas naturale rilasciano la dichiarazione per la competenza dell'anno n entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni dall'apertura del Portale ai fini della raccolta delle medesime dichiarazioni. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'intero anno di competenza n , delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021.

- 4.13 Per le imprese che accedono alla sessione suppletiva prevista dal precedente comma 4.4, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorre dal 1° febbraio dell'anno n ; inoltre, per tali casi è prevista una maggiorazione del contributo richiesto da CSEA per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo agevolativo di cui al successivo articolo 8. Le imprese che accedono al Portale la cui apertura è fissata entro il 28 febbraio di ciascun anno n , come previsto dal precedente comma 4.4, rilasciano la dichiarazione per la competenza dell'anno n entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dall'apertura del Portale. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'anno di competenza n , delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021.
- 4.14 Entro il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno $n-1$, la CSEA pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale beneficiarie dell'agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto 21 dicembre 2021 per l'anno di competenza n , distinte per classi di agevolazione di cui al precedente comma 2.3, lettere b) e c).
- 4.15 Entro il termine di cui al precedente comma 4.14, la CSEA pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle imprese che hanno dichiarato di utilizzare il gas per "usi non energetici", come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto 21 dicembre 2021, in misura superiore a 1 milione di standard metri cubi (Smc).
- 4.16 La CSEA pubblica mensilmente sul proprio sito internet un aggiornamento dell'elenco di cui al precedente comma 4.14 in esito ai controlli di cui al successivo Articolo 10 e all'ammissione nell'elenco a seguito della sessione suppletiva di cui ai commi 4.4 e 4.13.
- 4.17 All'atto della costituzione dell'elenco di cui al precedente comma 4.14 per l'anno n , la CSEA associa d'ufficio una classe di agevolazione provvisoria alle imprese che:
- i) sono state incluse nell'elenco dell'anno $n-1$ con una classe di agevolazione provvisoria: a tali imprese, fino all'assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata per l'anno n la classe provvisoria di agevolazione già assegnata per l'anno $n-1$;
 - ii) sono state incluse nell'elenco dell'anno $n-1$ con classe di agevolazione definitiva, ma sono ancora soggette a controlli per i dati necessari all'assegnazione della classe definitiva di agevolazione per l'anno n : a tali imprese, fino all'assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata come classe provvisoria di agevolazione per l'anno n la classe definitiva dell'anno $n-1$.
- 4.18 Nella dichiarazione di cui al precedente comma 4.2, le imprese a forte consumo di gas naturale possono richiedere alla Cassa l'attribuzione della classe di agevolazione FAT.x di pertinenza (assegnata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lett. b), del decreto 21 dicembre 2021) in luogo della classe di agevolazione VAL.x ad esse spettante ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. a) del decreto 21 dicembre 2021.
- 4.19 La richiesta di cui al precedente comma ha natura vincolante fatto salvo quanto disposto al successivo comma 11.9.

Articolo 5

Disposizioni in merito ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021 e al calcolo degli indici di cui all'articolo 4 del medesimo decreto

- 5.1 Ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 1 al decreto 21 dicembre 2021, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento.
- 5.2 Il prezzo di riferimento del gas naturale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021, è stabilito annualmente con la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* che stabilisce il prezzo di riferimento per l'energia elettrica, di cui all'articolo 4, comma 3, della deliberazione dell'Autorità 921/2017/R/eel. .
- 5.3 Le modalità di calcolo del VAL, ai fini della determinazione dell'intensità energetica su VAL e, ove applicabile, del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021, sono quelle stabilite dalla determinazione DIEU 17/2020 del 12 ottobre 2017.
- 5.4 Ai fini del calcolo del VAL, i dati di bilancio forniti dalle imprese devono far riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre.
- 5.5 Le imprese che redigono il bilancio su periodi diversi da quello individuato al comma 5.4 devono presentare dati di bilancio riclassificati. La procedura di riclassificazione deve essere certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
- 5.6 Ai fini della registrazione nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale, le società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare che i dati utilizzati per il calcolo del VAL sono stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

Articolo 6

Imprese in difficoltà

- 6.1 In sede di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 4.2, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa, anche con modalità elettroniche, la CSEA acquisisce altresì l'attestazione che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/1 in base alle quali sono individuate le "imprese in difficoltà".

Articolo 7

Disposizioni in merito all'articolo 5, comma 2, del decreto 21 dicembre 2021 concernente le imprese di recente costituzione

- 7.1 Sono considerate imprese di recente costituzione le imprese costituite almeno nell'anno *n-1* rispetto all'anno di competenza *n*, incluse le imprese costituite negli anni precedenti all'anno *n-1* la cui attività produttiva e l'associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno *n-1*.
- 7.2 La CSEA consente a queste imprese di accedere al Portale per l'iscrizione all'Elenco per l'anno di competenza *n* fino al 31 dicembre dell'anno *n-1*.

- 7.3 Le imprese di recente costituzione dovranno, al momento dell'iscrizione per la competenza dell'anno n , compilare l'apposita dichiarazione mediante il Portale telematico (in una sezione ad hoc in cui verranno richiesti i dati relativi all'anno $n-1$) e presentare, in aggiunta, una relazione contenente:
- i) le modalità di stima dei consumi inseriti con riferimento al periodo di attività per l'anno $n-1$, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti;
 - ii) le modalità di stima dei dati di bilancio, in particolare il fatturato e il VAL, inseriti con riferimento al periodo di attività per l'anno $n-1$ evidenziando l'eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione;
 - iii) una dichiarazione, ex art. 47 del DPR 445/2000, del rappresentante legale o negoziale (quest'ultimo munito di procura) dell'impresa recante l'impegno a trasmettere copia della dichiarazione IVA dell'anno $n-1$, recante il Codice Ateco prevalente dichiarato, entro e non oltre il mese di novembre dell'anno n .
- 7.4 La CSEA si riserva di effettuare controlli e approfondimenti istruttori in merito al rispetto dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021 in merito al settore in cui opera l'impresa, tramite verifica della dichiarazione IVA trasmessa dall'impresa entro la fine dell'anno n e, in caso di esito negativo, di assumere le azioni di competenza.
- 7.5 La CSEA accerta la presenza della documentazione necessaria, inclusa quella relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto 21 dicembre 2021, e assegna la classe di agevolazione all'impresa per la competenza dell'anno n .
- 7.6 In occasione della successiva dichiarazione inviata sul Portale energivori (nell'anno n per l'anno di competenza $n+1$), l'impresa dovrà inserire i dati a consuntivo dell'anno $n-1$ (come previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto 21 dicembre 2021).
- 7.7 I dati a consuntivo dell'anno $n-1$ delle imprese di recente costituzione saranno utilizzati:
- i) per il riconoscimento *ex post* delle agevolazioni di competenza del medesimo anno $n-1$;
 - ii) per la verifica *ex post* delle agevolazioni riconosciute nell'anno n ;
 - iii) per il riconoscimento delle agevolazioni per l'anno $n+1$.
- 7.8 In caso di mancata iscrizione dell'impresa al Portale per l'anno $n+1$, la CSEA provvederà a fare esplicita richiesta all'impresa dei dati a consuntivo relativi all'anno $n-1$ per le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti.

Articolo 8

Disposizioni in merito all'articolo 7 del decreto 541/2021

- 8.1 Al fine dell'esenzione dal pagamento delle componenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} per i consumi superiori alla soglia di 1 milione di Smc/anno in corso d'anno, l'impresa di cui al comma 3.2 che rientra nell'elenco di cui al comma 4.1 pubblicato da CSEA, è tenuta a presentare al proprio venditore una dichiarazione mensile a consuntivo relativa ai consumi di gas naturale per usi non energetici esenti, che, ove il PDR non sia esclusivamente dedicato a tali usi, andranno sottratti ai consumi di gas rilevati dal misuratore sul punto di riconsegna del gas che il venditore utilizza per la fatturazione, allo scopo di riconoscere l'esenzione.
- 8.2 Ogni venditore che riceva una comunicazione dall'impresa per l'effetto del comma precedente è tenuto a dare alla Cassa comunicazione, nel corso dell'anno n , del mese in cui è stata raggiunta

la soglia prevista dall'articolo 7, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021, nonché, entro il 31 marzo dell'anno $n+1$, il totale dei consumi di gas naturale per usi non energetici esentati. Tali informazioni devono essere fornite distintamente per ciascun PDR per il quale la predetta soglia è stata superata nel corso dell'anno solare. La Cassa predispone una modalità di comunicazione a tale scopo e ne dà comunicazione diretta ai venditori indicati nelle dichiarazioni delle imprese relativamente ai PDR ai quali si applica l'esenzione.

Articolo 9

Disposizioni in merito all'articolo 8 del decreto 21 dicembre 2021

- 9.1 In sede di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 4.2, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa, anche con modalità elettroniche, la CSEA acquisisce altresì l'attestazione che l'impresa adotta le misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del decreto 102/2014, ai sensi di quanto disposto all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto 21 dicembre 2021.
- 9.2 Al fine di cui al precedente comma 9.1 le imprese a forte consumo di gas naturale, incluse quelle di recente costituzione di cui al precedente articolo 7, dovranno dichiarare di essere titolari o di certificazione ISO 50001 (con indicazione della data di validità, il numero di certificato e dell'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione), oppure di una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicata all'ENEA ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità (con indicazione del numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal portale ENEA "Audit102").
- 9.3 L'impresa a forte consumo di gas naturale è tenuta alla restituzione del beneficio riconosciuto nei casi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021.
- 9.4 Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021, l'ENEA comunica alla CSEA, nel quadro di collaborazione definito da un protocollo d'intesa tra i due enti, di cui sia stata data congiuntamente previa informazione alla Direzione Infrastrutture energia e *unbundling* dell'Autorità, le informazioni necessarie secondo le tempistiche e le modalità di cui al successivo articolo 15.

Articolo 10

Controlli e rettifiche

- 10.1 La CSEA effettua controlli di legittimità e coerenza con riferimento ai dati rilevanti per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 21 dicembre 2021.
- 10.2 I controlli di legittimità sono relativi alla conformità delle dichiarazioni inviate alle norme giuridiche ed in particolare al DPR 445/2000 in materia di autocertificazione, nonché alla completezza dei dati e della documentazione richiesta.
- 10.3 I controlli di coerenza sui dati di prelievo, fatto salvo quanto specificamente previsto per le imprese costituite da meno di un anno, consistono:
 - nella verifica dell'effettiva titolarità dei PDR dichiarati dall'impresa sulla base delle informazioni fornite a CSEA dalle imprese distributrici, di trasporto e dal SII

- nella verifica che, relativamente ai PDR dichiarati dal soggetto beneficiario, i valori di gas naturale prelevato e dichiarato dallo stesso soggetto siano corrispondenti ai valori forniti a CSEA dalle imprese distributrici, di trasporto e dal SII per i medesimi PDR.
- 10.4 I controlli di cui ai precedenti commi 10.2 e 10.3 sono effettuati dalla CSEA su tutte le dichiarazioni pervenute, entro la data di prima trasmissione dell'Elenco al SII, di cui al precedente comma 4.12, fatto salvo quanto previsto per l'anno 2023 nel successivo comma 17.2.
- 10.5 Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nei controlli di cui al precedente comma 10.2 o significative discordanze nei controlli di cui al precedente comma 10.3, CSEA sospende l'inserimento nell'Elenco dei soggetti interessati, richiede chiarimenti ai medesimi soggetti, alle imprese distributrici, alle imprese di trasporto, al SII e, qualora necessario, avvia una fase di approfondimento istruttorio.
- 10.6 L'inserimento nell'Elenco e, di conseguenza, l'assegnazione della relativa classe di agevolazione, può avvenire solo a valle di risultati positivi degli approfondimenti e/o soccorsi istruttori di cui ai commi precedenti. Detto inserimento avverrà alla prima data disponibile per gli aggiornamenti di cui al successivo comma 13.2.
- 10.7 Si precisa, quindi, che la ricevuta rilasciata dal sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione attesta la conclusione del processo di invio, ma non il buon esito dei controlli succitati.
- 10.8 La CSEA effettua a campione le verifiche sulle dichiarazioni presentate, anche richiedendo il supporto dell'Agenzia delle entrate e delle Camere di commercio per quanto concerne i dati del VAL, del codice ATECO e del fatturato. Dette verifiche potranno essere fatte sia precedentemente che successivamente alla prima trasmissione dell'Elenco al SII, di cui al precedente comma 4.12.
- 10.9 Ai fini dei controlli di cui al precedente comma 10.3, la CSEA si avvale dei dati aggiornati di prelievo inseriti nel SII, per gli anni per i quali tali dati sono disponibili sul SII medesimo, nonché dei dati trasmessi dalle imprese di trasporto e distributrici secondo quanto previsto all'articolo 14.
- 10.10 Ciascuna impresa ha la possibilità di rettificare una dichiarazione inoltrando, tramite il Portale, una specifica richiesta alla CSEA.
- 10.11 In caso di accoglimento della suddetta richiesta sono concessi alla medesima impresa 15 giorni lavorativi per la trasmissione della nuova dichiarazione.
- 10.12 Decorso il termine di cui al precedente comma 10.11, il mancato invio della dichiarazione rettificata entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché la cancellazione dall'elenco dell'anno per il quale ha chiesto la rettifica.

Articolo 11

Pagamento della contribuzione per le imprese a forte consumo di gas naturale di Classe VAL.x

- 11.1 L'attività di esazione delle contribuzioni dovute, per l'anno di competenza n , dalle imprese rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera b), è effettuata dalla CSEA in acconto nel corso dell'anno n e a conguaglio nell'anno $n+1$.
- 11.2 Entro il 31 maggio dell'anno n , la CSEA pubblica sul Portale tramite l'account di ciascuna impresa di classe VAL.x l'importo delle due rate uguali da versare in acconto (entro il 30 giugno e 31 dicembre dell'anno n), pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021 e comunica alle medesime imprese, a mezzo PEC, le modalità e le tempistiche di versamento delle rate di acconto.
- 11.3 Le tempistiche di versamento delle rate di acconto prevedono una scadenza di pagamento che non può essere inferiore a 130 giorni dalla data di pubblicazione da parte del SII del primo elenco in cui compare l'attribuzione della classe VAL.x all'impresa interessata, per ciascun anno di competenza.
- 11.4 Il versamento delle suddette rate a CSEA è condizione necessaria per l'inserimento ed il mantenimento dell'impresa negli elenchi di cui al precedente comma 4.11.
- 11.5 Per ciascun anno n , il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa negli elenchi delle imprese a forte consumo di gas naturale anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce.
- 11.6 Qualora una impresa a forte consumo di gas naturale con classe provvisoria VAL.x abbia già provveduto al pagamento di una o due rate di acconto e successivamente venga assegnato a tale impresa una classe di agevolazione FAT.x o 0, la CSEA provvede al rimborso degli importi pagati entro 45 giorni dalla data di trasmissione da parte di CSEA al SII del primo elenco in cui compare l'attribuzione di tale classe.
- 11.7 Entro il 30 settembre dell'anno $n+1$, la CSEA verifica i dati di prelievo dell'anno di competenza n di tutte le imprese aventi classe di agevolazione VAL.x.
- 11.8 Sulla base dei dati di cui sopra, CSEA verifica il valore minimo di contribuzione tra quello riportato nella tabella 1 di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021 e quello applicabile ai sensi della lettera b) del medesimo comma. Ai fini di tale controllo la CSEA, per il calcolo della contribuzione ai sensi della suddetta lettera b), applica ai prelievi dell'anno n (di cui sopra) le aliquote delle componenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} stabilite dall'ARERA nel corso del medesimo anno.
- 11.9 Entro il 30 novembre dell'anno $n+1$, la CSEA pubblica sul Portale tramite l'account di ciascuna impresa il valore definitivo della contribuzione da pagare per l'anno n , sulla base del valore minimo come sopra calcolato, e comunica alle medesime imprese, tramite PEC, le modalità e la tempistica dell'eventuale conguaglio (solitamente una restituzione), da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno $n+1$.

Articolo 12

Copertura dei costi amministrativi

- 12.1 Per ciascuna annualità di competenza *n*, a partire dall'anno 2023, alle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa, indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnata, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione.
- 12.2 Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente comma, la CSEA entro il 30 settembre di ciascun anno trasmette agli uffici dell'Autorità una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di competenza dell'anno successivo, inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA, nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri.
- 12.3 Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2023, è determinato in via provvisoria nella stessa misura prevista per le imprese a forte consumo di energia elettrica, ovvero:
- i) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui ai precedenti commi 4.3 e 5.3, è fissato pari a 100,00 euro.
 - ii) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al precedente comma 4.4, l'importo è fissato pari a 300,00 euro.
- 12.4 Il pagamento di tale contributo a CSEA è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
- 12.5 In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.
- 12.6 Il valore del contributo di cui al comma 12.3 può essere aggiornato annualmente con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità, su proposta motivata della CSEA.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER ALTRI OPERATORI

Articolo 13

Disposizioni per il SII e le imprese di trasporto

- 13.1 Contestualmente alla pubblicazione degli elenchi di cui al precedente comma 4.14, la CSEA trasmette al SII e alle imprese di trasporto¹⁰ gli elenchi delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno *n*, con l'indicazione della partita IVA e del codice fiscale dell'impresa, della

¹⁰ In alternativa: "all'impresa maggiore di trasporto, che ne dà comunicazione alle imprese di trasporto"; si veda il punto 5.5 del presente documento per la consultazione.

classe di agevolazione di cui al precedente comma 2.2 e della data di inizio validità della medesima agevolazione.

- 13.2 Entro il giorno 18 di ogni mese successivo all’invio di cui al precedente comma 13.1, la CSEA trasmette al SII e alle imprese di trasporto¹¹ l’eventuale aggiornamento degli elenchi di cui al medesimo comma 13.1, nonché eventuali aggiornamenti degli elenchi di anni precedenti dovuti a controlli e rettifiche.
- 13.3 Entro il decimo giorno successivo all’invio di cui ai precedenti commi 13.1 e 13.2, il SII, con riferimento a ciascun PDR registrato in RCU, e le imprese di trasporto aggiornano le informazioni relative a:
- i) la classe di agevolazione di cui al precedente comma 2.2;
 - ii) la data di inizio validità della classe di agevolazione di cui alla precedente lettera a).
- 13.4 In corrispondenza dell’aggiornamento di cui al precedente comma 13.3 il SII e le imprese di trasporto rendono disponibili, anche attraverso la predisposizione di appositi report, alle imprese distributrici, utenti del dispacciamento e controparti commerciali le informazioni di cui al comma 13.3.
- 13.5 Nella messa a disposizione delle informazioni di cui al precedente comma 13.4 il SII e le imprese di trasporto tengono conto di eventuali prestazioni commerciali intercorse (es. volture e nuove attivazioni), considerando come data di inizio validità della classe di agevolazione la data di decorrenza della prestazione.
- 13.6 Il SII e le imprese di trasporto rendono disponibili a CSEA, con modalità definite tra le parti, le informazioni relative ai PDR nella titolarità dei soggetti inclusi negli elenchi di cui al comma 13.1, funzionali ai controlli di cui al precedente comma 10.4.

Articolo 14

Ulteriori disposizioni per le imprese distributrici e di trasporto

- 14.1 Le imprese distributrici e di trasporto provvedono ad applicare i livelli delle componenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} associati dal SII ai singoli punti di prelievo, come previsto nel precedente Articolo 13, nella prima fattura utile successiva alla messa a disposizione delle informazioni sul SII.
- 14.2 Ove necessario, le imprese distributrici e di trasporto provvedono al conguaglio componenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} tenendo conto della data di inizio validità di cui al precedente comma 13.3, lettera b).
- 14.3 Entro il 31 luglio di ciascun anno, le imprese distributrici e di trasporto trasmettono alla CSEA l’elenco dei PDR e i relativi dati di prelievo, differenziati per scaglioni di consumo, nella titolarità delle imprese a forte consumo di gas naturale censite, secondo la modulistica e le modalità predisposte dalla medesima CSEA.
- 14.4 Per eventuali nuovi soggetti che presentano la dichiarazione, la CSEA richiede i dati di cui al comma 14.3, nonché eventuali altri dati di prelievo necessari ai fini dei controlli, ai distributori e ai trasportatori di riferimento.

¹¹ In alternativa: “all’impresa maggiore di trasporto, che ne dà comunicazione alle imprese di trasporto” (come nota precedente)

- 14.5 Per l'annualità di competenza 2023, le imprese distributrici e di trasporto trasmettono alla CSEA l'elenco dei PDR e i relativi dati di prelievo, differenziati per scaglioni di consumo, nella titolarità delle imprese a forte consumo di gas naturale censite, secondo la modulistica e le modalità predisposte dalla medesima CSEA.
- 14.6 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 14.4, i distributori e i trasportatori di riferimento trasmettono alla CSEA i dati richiesti.

Articolo 15

Disposizioni in materia di fatturazione

- 15.1 Ciascuna impresa di vendita garantisce il trasferimento integrale all'impresa gasivora dei benefici dell'applicazione delle componenti RE^{IG} e RE^{TIG} disposte dall'Autorità con propri provvedimenti.

Articolo 16

Disposizioni relative alle modalità di verifica per accertare le condizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021

- 16.1 Con successivo provvedimento, in base a una proposta congiunta di ENEA e CSEA redatta nel quadro di collaborazione definito dal protocollo di intesa di cui al precedente articolo 9, comma 4, sono stabilite le modalità di verifica e i necessari obblighi informativi in capo alle imprese a forte consumo di energia per accertare le condizioni le previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto 21 dicembre 2021, nonché a la documentazione atta a certificare l'avvenuta realizzazione dell'intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ANNO 2023

Articolo 17

Periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l'anno 2023

- 17.1 Per l'annualità di competenza 2023 il Portale di cui al precedente comma 4.2 è aperto in sessione ordinaria entro il 31 ottobre 2022.
- 17.2 Con riferimento all'anno di competenza 2023, il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al precedente comma 5.7 è pubblicato in data 18 gennaio 2023.